

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 del 21/03/2012

Regolamento sul rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia

Articolo 1

Autorizzazione al funzionamento

A. Le autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia e dei servizi ricreativi destinati a bambini in età 0-36 mesi siti nel territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sono rilasciate dal Dirigente dell'Area Welfare dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Articolo 2

Organo tecnico collegiale

A. Viene attivata la Commissione Tecnico Collegiale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di cui all'allegato B della Direttiva della Regione Emilia Romagna n. 646/2005.

B. Tale commissione svolge le seguenti funzioni:

- istruzione delle pratiche e supporto all'organo deputato al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, dei servizi ricreativi per la fascia d'età 0-36 mesi, nonché dei rinnovi e integrazioni delle medesime;
- vigilanza sui servizi educativi e ricreativi funzionanti.

C. La commissione è composta da:

- Responsabile del Servizio Nidi e Materne dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune sede della struttura da autorizzare;
- Coordinatore pedagogico dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna assegnato al territorio sede della struttura da autorizzare ;
- Figura competente in materia Igienico Sanitaria (tecnico designato dall'Azienda USL)
- Presidente.

D. Il Presidente della Commissione Tecnico collegiale è il Dirigente dell'Area Welfare dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna .

E. In caso di necessità, il Presidente della Commissione Tecnico Collegiale dell'Unione può chiamare altri tecnici specializzati a fornire consulenza alla commissione su tematiche specialistiche.

F. Il Presidente della Commissione, sia in sede di attività istruttoria all'autorizzazione al funzionamento, sia in sede di vigilanza, può delegare singoli componenti con specifiche competenze tecniche a svolgere sopralluoghi presso le strutture in esame e a confrontarsi col gestore onde verificare la esistenza/permanenza di specifici requisiti di ordine strutturale e/o organizzativo. Dell'esito del sopralluogo e/o confronto il delegato relazionerà in occasione della successiva seduta della Commissione, anche attraverso la redazione di uno specifico verbale.

G. Il Presidente della Commissione può incaricare funzionari del Settore Servizi Educativi allo svolgimento di verifiche su aspetti oggetto di specifica competenza. In caso siano necessarie verifiche di particolare complessità, potrà essere delegato personale tecnico di altri Settori o esterno.

Articolo 3

Funzionamento della Commissione

A. La Commissione Tecnico Collegiale viene convocata dal Presidente di norma entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione al funzionamento da parte di una struttura privata; può essere convocata in sede di attività di vigilanza in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità.

B. E' facoltà del Presidente – in ogni momento dell'istruttoria finalizzata al rilascio o modifica di autorizzazione al funzionamento – ottenere dal richiedente le integrazioni indispensabili all'esame della domanda e delucidazioni necessarie per il pieno apprezzamento della stessa, di propria iniziativa o su sollecitazione di un componente la Commissione. In caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, il termine per la risposta da parte della Commissione viene sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione e/o i chiarimenti richiesti.

C. Se i documenti, integrazioni o chiarimenti sono finalizzati al controllo della struttura, questi devono essere forniti entro 10 giorni dalla richiesta o nei tempi più brevi resi necessari da motivi di sicurezza, igiene o sanità della struttura.

D. La Commissione funziona di regola con la presenza della totalità dei componenti. In caso di impossibilità per uno o più componenti a partecipare o inviare un proprio sostituto, il Presidente promuove comunque la decisione della Commissione – **con una presenza minima di 2 componenti** – e la trasmette agli assenti; gli assenti possono far pervenire il loro parere al Presidente della Commissione entro i successivi **5 giorni** dal ricevimento del verbale della riunione.

Articolo 4

Svolgimento delle funzioni autorizzatorie

A. Il Presidente della Commissione, valutata la completezza e regolarità della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, trasmette il parere espresso a maggioranza dalla Commissione Tecnica dell'Unione – specificando le eventuali motivazioni del/dei dissenzienti – alla Commissione Provinciale competente e ne promuove il parere.

B. Il Presidente della Commissione – sulla base del parere della Commissione Provinciale – procede, infine, all'adozione del provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione richiesta; questi potrà discostarsi dalla proposta solo con atto scritto adeguatamente motivato.

C. Il richiedente che si sia vista negata l'autorizzazione al funzionamento potrà ripresentare istanza, documentando preventivamente – o contestualmente alla nuova richiesta – l'eliminazione degli elementi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento sia per quanto attiene ad aspetti organizzativi che strutturali. Ad analogo percorso può adire il gestore che a seguito di irregolarità accertate abbia subito la revoca di una precedente autorizzazione al funzionamento ed abbia poi provveduto al ripristino delle condizioni previste dalle normative regionali e locali.

D. Nel caso in cui il servizio per cui sia richiesta l'autorizzazione soddisfi parzialmente i requisiti richiesti dalla Direttiva n.646/2005, a condizione che tale parzialità non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini, **può essere rilasciata un'autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima**, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento necessario.

Articolo 5

Svolgimento dell'attività di vigilanza

- A. Quando da ispezioni, verifiche o segnalazioni emergano inadempienze, ovvero il mancato rispetto di requisiti strutturali e/o organizzativi da parte di nidi o altri servizi educativi e ricreativi funzionanti, il Presidente della Commissione Tecnica contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile della gestione, richiedendo giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito o in tempi più brevi in caso ciò sia reso necessario da motivi di igiene, sanità o sicurezza. Contestazioni o richieste di chiarimenti possono essere mosse al gestore anche direttamente dal Coordinatore Pedagogico dell'Unione di supporto alla struttura o da altri tecnici designati dal Presidente la Commissione Tecnica. Le ispezioni e le altre azioni di controllo attuate dalla Commissione Tecnica sulle strutture funzionanti possono essere avviate anche su richiesta della Regione Emilia Romagna; il Presidente della Commissione può richiedere la collaborazione della Commissione Tecnica Provinciale per aspetti di particolare complessità e delicatezza.
- B. Il soggetto gestore può rispondere per iscritto o chiedere di essere sentito dal Presidente della Commissione, ovvero dal Coordinatore Pedagogico o tecnico che ha proposto la contestazione.
- C. Nel caso le giustificazioni/spiegazioni pervenute non siano ritenute esimenti dall'addebito, il Presidente della Commissione, eventualmente promuovendo il parere della Commissione Tecnica o – in casi di particolare complessità – di quella Provinciale, decide/propone l'irrogazione di una sanzione adeguata.
- D. Contro la determina di detto Dirigente che irroga la sanzione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso, entro 30 gg. dalla notifica.
- E. Quando l'inadempienza crei grave pregiudizio per i fruitori del servizio, il Dirigente ordina al soggetto gestore l'adozione di misure che risolvano immediatamente la situazione di pregiudizio o, in mancanza, dispone la cessazione temporanea dell'attività.

Articolo 6

Termini per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento

- A. L'autorizzazione al funzionamento o la modifica di precedente autorizzazione di un servizio di nido o altro servizio educativo, qualora l'istruttoria dia esito favorevole, viene fornita di norma **entro 70 giorni dalla richiesta**, salvo insorga l'esigenza di approfondimenti su temi specifici che coinvolgano enti o soggetti esterni; in quest'ultimo caso i termini vengono sospesi per il tempo strettamente necessario all'ottenimento dei pareri o chiarimenti richiesti. Entro lo stesso lasso di tempo, qualora l'istruttoria dia esito negativo, viene comunicato il diniego all'autorizzazione.
- B. In assenza di una risposta, dopo 70 giorni dall'arrivo della richiesta al Presidente della Commissione, il richiedente ha facoltà di attivare il servizio, previa comunicazione al Dirigente, salve le responsabilità in ordine alla mancata rispondenza del servizio alle norme di legge e regolamenti.
- C. Qualora la Commissione Tecnica Provinciale non esprima il proprio parere entro 60 giorni dall'invio della richiesta, il Presidente della Commissione Tecnica dell'Unione potrà disporre di procedere ugualmente al rilascio dell'autorizzazione, ad esclusione del caso in cui possano aversi dubbi fondati sul rispetto dei requisiti attinenti la sicurezza e la salute dei bambini.

Articolo 7

Sanzioni

A. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale Emilia - Romagna n. 1 del 10/1/2000 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo la legge n. 8 del 14/4/2004) senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa di Euro 5.000,00, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi siano rischi per la salute e sicurezza dei bambini; la sanzione è ridotta a Euro 3.000,00 in caso il gestore abbia comunque presentato richiesta di autorizzazione. Fermo restando il provvedimento di chiusura immediata al verificarsi di analoghe condizioni, la sanzione è fissata a carico del titolare in Euro 3.000,00 per l'avvio di un servizio ricreativo per la prima infanzia di cui all'art. 9 della stessa legge regionale 1/2000 senza aver presentato denuncia preventiva di inizio attività.

B. Il Presidente della Commissione assegna al soggetto gestore del servizio un termine di 30 giorni entro il quale presentare regolare domanda di autorizzazione corredata di tutta la necessaria documentazione. Decorso inutilmente detto termine il Presidente della Commissione, può disporre la chiusura immediata del servizio, ovvero il raddoppio della sanzione di cui sopra insieme ad un termine non superiore a 3 mesi per la cessazione dell'attività.

C. Qualora in sede di attività di vigilanza rispetto ad una struttura funzionante emerga l'assenza o la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento, e le controdeduzioni del gestore siano ritenute inadeguate, il Presidente della Commissione di vigilanza – ferme le sanzioni pecuniarie previste per la singola infrazione – assegna un termine per il soddisfacimento del requisito ovvero il ripristino delle condizioni dello stesso non superiore a:

1. 5 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti il titolo di studio del personale educatore (che deve essere soddisfatto nel termine di 3 mesi) e le mancanze relative alla igienicità della refezione dei bambini o adulti (che devono essere ripristinate immediatamente);
2. 90 giorni per i requisiti attinenti le condizioni di ordine strutturale afferenti la ricettività della struttura, le caratteristiche e l'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni, altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi;
3. 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi;

D. Il persistere della violazione oltre tali termini può comportare la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, con chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. La modifica richiesta in ogni caso deve intervenire nell'ulteriore termine di 90 giorni per i requisiti di cui ai punti 1. e 2., 150 giorni per i requisiti di cui al punto 3.; in assenza di questa il Dirigente del Settore Istruzione dispone la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio.

E. Il Presidente della Commissione sentita la Commissione stessa, propone comunque l'irrogazione di una sanzione amministrativa variabile da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, a seconda della gravità della/e mancanza/e e del ripetersi della stessa/e come previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n. 1/2000 integrata dalla L. Regionale 8/2004...

F. Sono stabilite in particolare le seguenti sanzioni amministrative nei casi specifici:

- Euro 2.000,00 per l'inadeguatezza dei titoli di studio del personale educatore, per l'insufficiente dotazione dello spazio esterno, per l'assenza di uno spazio destinato ai genitori, per il possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta, per modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza il necessario adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento, per l'utilizzo – anche parziale – dei locali compresi nella autorizzazione in essere per erogare servizi educativi o ricreativi non previsti nell'autorizzazione stessa, per ogni altre difformità lieve alle norme vigenti ed a quanto previsto nell'autorizzazione, che non siano pregiudizievoli delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti;

- da Euro 2.200,00 a Euro 3.500,00 per dotazione di sanitari inferiore a quanto richiesto (n. vasi o lavabi), mancato rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini, superamento del numero dei bambini ospiti della struttura rispetto agli autorizzati fino ad un massimo del 15%, mancato soddisfacimento dei parametri previsti dal regolamento edilizio comunale negli ambienti destinati ai bambini (condizioni di altezza, luminosità, areazione, ecc.), assenza di locali o spazi adeguati a fungere da depositi per attrezzature di pulizia, biancheria, derrate alimentari, igiene insufficiente dei locali destinati ad attività e servizi generali, arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie, altre carenze di media rilevanza non tali da mettere a rischio la salute e sicurezza degli utenti;

- da Euro 3.600,00 a Euro 5.000,00 per altre carenze nei servizi igienici destinati ai bambini o agli adulti, superamento di oltre il 15% rispetto a quanto autorizzato nel numero dei bambini ospiti della struttura, rilevanti carenze riscontrate nella cucina.

G. Gli importi di dette sanzioni potranno essere aumentati fino a Euro 10.000,00 al verificarsi di:

- mancata ottemperanza ai termini di regolarizzazione per infrazioni gravi;
- persistenza della mancata ottemperanza oltre il doppio del termine fissato per la regolarizzazione;
- nuova irregolarità riscontrata e/o persistenza di una precedentemente rilevata entro 6 mesi dalla data di irrogazione dell'ultima sanzione;
- in caso di infrazioni che comportino pericolo per la sicurezza e salute degli utenti e degli operatori.

H. Qualora venissero riscontrate carenze gravi e tali da determinare rischi per la salute e la sicurezza degli utenti e operatori del servizio resta ferma la facoltà del Dirigente del Settore Istruzione di disporre la chiusura immediata dell'attività, oltre alla applicazione di una sanzione amministrativa nella misura massima prevista dalla normativa regionale.

Articolo 8

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme inerenti i nidi e gli altri Servizi Educativi e ricreativi per la prima infanzia, con particolare riferimento alla direttiva della Giunta Regionale 20/01/2005 n. 646.